

Comune di MINERVINO DI LECCE

Provincia di LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	9	Versamento e riscossione coattiva.
2	Istituzione e presupposto dell'imposta comunale di soggiorno.	10	Rimborsi e Compensazioni
3	Determinazione della misura dell'imposta.	11	Rinvio dinamico.
4	Destinazione del gettito.	12	Tutela dei dati personali.
5	Soggetto passivo e Responsabile della riscossione.	13	Entrata in vigore.
6	Esenzione d'imposta.		
7	Disposizioni in materia di accertamento.		
8	Sanzioni.		

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta comunale di soggiorno

1. L'imposta di soggiorno è istituita in questo comune ai sensi delle disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs 23/2011 e in quanto compreso nell'elenco regionale delle località a prevalente economia turistica.
2. Sono tenuti al pagamento dell'Imposta di Soggiorno coloro che pernottano nelle strutture ricettive: alberghi, villaggi turistici, residenze turistiche, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze in affitto in forma imprenditoriale e non, esercizi di affittacamere, case per ferie ed ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili ad una o più delle precedenti categorie, situate nel Comune di Minervino di Lecce.
3. **L'imposta è corrisposta per persona e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Minervino di Lecce, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.**
4. L'imposta è dovuta nel solo periodo dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno.

Art. 3 Determinazione della misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 267/2000 e s.m, comunque entro la misura massima stabilita dalla Legge.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché dal conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Art. 4
Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del territorio nell'ambito delle funzioni e compiti spettanti ai Comuni tra cui:
 - marketing turistico e territoriale;
 - realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
 - progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - sviluppo di punti di accoglienza ed informazione per i turisti;
 - cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione ed altri Enti Locali;
 - progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;
 -

Art. 5
Soggetto passivo e Responsabile della riscossione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Minervino di Lecce, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art.2 (esclusi i soggetti di cui all'art.6).
- 1bis. L'imposta è dovuta, altresì, dai proprietari, residenti e non, di case ed appartamenti ubicati nel Comune di Minervino di Lecce ed adibiti per vacanza in affitto, in forma imprenditoriale e non.
2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva in qualità di sostituto d'imposta presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
- 2bis. E' altresì responsabile personalmente del versamento dell'imposta di soggiorno il proprietario di una casa o appartamento per vacanza in forma imprenditoriale o non, secondo una tariffa forfetaria che sarà stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera f), del D.Lgs 267/2000 e s.m.

Art. 6
Esenzione d'imposta

2. Sono esentati dal pagamento:
 - 1) I soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Minervino di Lecce (esclusi i soggetti di cui all'art.5, comma 1bis);
 - 2) i soggetti che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto il dodicesimo anno di età o hanno compiuto il settantesimo anno di età;
 - 3) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
 - 4) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
 - 5) I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
 - 6) Gli ospiti istituzionali del Comune in occasione di manifestazioni e convegni;
 - 7) I soggetti residenti nei Comuni gemellati con la città di Minervino di Lecce;
 - 8) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - 9) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2, comma 2.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.

Art. 7

Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 8

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9

Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese:

- b) mediante bonifico bancario o bollettino di c.c.

3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla fine di ciascun mese, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 9

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Minervino di Lecce sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Minervino di Lecce – Ufficio Tributi – entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno, deve compilare una dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta. Qualora il soggetto passivo si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione,

il gestore della struttura ricettiva dovrà compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti.

4. Le suddette dichiarazioni sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune e sono trasmesse al medesimo anche per via telematica.

Art. 10

Rimborsi - Compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art.8.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 11

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 12

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/04/2013 e unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Sottoscritto come per legge.

Il Presidente
f.to **Carrapa Dott. Domenico**

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Antonio Scrimatore

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 22-10-2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Minervino di Lecce, 22-10-2012

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Antonio Scrimatore

Per Copia conforme all'originale

Minervino di Lecce, 22-10-2012

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Scrimatore

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale in data 22-10-2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- ☐ Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva :

☐ - il giorno 22-10-2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai
(s=st) sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

☐ - Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. N.267/2000)

Minervino di Lecce, 22-10-2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Antonio Scrimatore